

NOTIZIARIO

n.

34

2026

MODELLO 770/2026 PER L'ANNO 2025 – MODALITÀ E TERMINI DI INVIO
Riepilogo della disciplina

BANDO BREVETTI+ 2026 - DOMANDE DAL 25.11
Riepilogo dell'agevolazione

NOTIZIE FLASH**FATTURE FALSE: RESPONSABILITÀ E CONFISCA PER IL PRESTANOME**

Essere soltanto un amministratore "di facciata" non basta ad evitare né la responsabilità penale per la dichiarazione fraudolenta né le conseguenze patrimoniali del reato.

Con la sentenza n.32983/2026, depositata il 7 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che **il legale rappresentante** di una società, anche quando non eserciti concretamente la gestione dell'ente, **risponde come autore della condotta dichiarativa** se presenta una dichiarazione fiscale contenente elementi passivi fittizi derivanti dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La pronuncia assume rilievo anche sotto il profilo patrimoniale: ai fini della confisca per equivalente, infatti, non rileva il modesto compenso eventualmente percepito dal prestanome.

REGISTRO IMPRESE, CAMBIA FEDRA: 60 GIORNI PER ADEGUARSI ALLE NUOVE REGOLE

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2026 il decreto MIMIT del 23 settembre 2026 che **aggiorna le specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione telematica delle pratiche al Registro delle Imprese.**

Con il provvedimento viene approvata la versione 7.20 delle specifiche tecniche Fedra, che interviene in particolare sulla gestione delle comunicazioni relative alla titolarità effettiva, sui controlli automatici effettuati in fase di invio e sui tracciati XML utilizzati dal sistema.

ECOBONUS 2026, NUOVE GUIDE ENEA: LAVORI AMMESSI, ALIQUOTE

Enea aggiorna le istruzioni per i bonus edilizi.

Dalla sostituzione degli infissi alle pompe di calore, dal cappotto termico alla building automation, gli interventi agevolabili, le aliquote previste per il 2026 e il 2027 e gli adempimenti richiesti in una mappa operativa aggiornata in vista del **passaggio alle aliquote più basse previsto dal 2027.**

PARTITE IVA INATTIVE, CAMBIANO I CONTROLLI E COMUNICAZIONE SULLA CHIUSURA D'UFFICIO

Con il Provvedimento n.277710 del 12 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate aggiorna le disposizioni del 3 dicembre 2019, introducendo nuovi criteri per individuare le posizioni inattive, modalità digitali

di comunicazione ai contribuenti e regole espresse per ottenere la riattivazione delle partite IVA già cessate.

Il provvedimento introduce l'**utilizzo prioritario del domicilio digitale** del contribuente o, in sua assenza, di quello del rappresentante. Se tali domicili digitali non sono disponibili, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata A/R al domicilio fiscale risultante nell'Anagrafe tributaria. La comunicazione sarà, inoltre, consultabile nel Cassetto fiscale. Infine, si stabilisce espressamente che la chiusura della partita IVA è effettuata a decorrere dal **sessantesimo giorno successivo alla ricezione** della comunicazione preventiva.

RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO DESTINAZIONE D'SUO PERDITA DEL BONUS E SANZIONI

Il **cambio di destinazione** di un immobile da abitazione a struttura turistico-ricettiva **fa perdere la detrazione edilizia**.

A chiarirlo è la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, con la sentenza n.431/2026. Nel caso esaminato, il Fisco ha recuperato 2.400 euro di IRPEF, applicando anche 2.160 euro di sanzioni. Il punto decisivo è il cambio di destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva. La Corte ha richiamato l'articolo 16-bis del TUIR, affermando che per riconoscere l'agevolazione non basta considerare la classificazione catastale posseduta dall'immobile prima dei lavori, ma occorre valutare anche la destinazione che l'edificio assume al suo completamento. La detrazione può spettare quindi:

- ◆ per interventi su immobili residenziali che conservano tale destinazione,
- ◆ su immobili inizialmente non residenziali che vengono trasformati in abitazioni.

Non spetta, invece, quando i lavori determinano il passaggio da destinazione residenziale a non residenziale.

MODELLO 770/2026 PER L'ANNO 2025 - NOVITÀ E TERMINI DI INVIO

Il modello 770/2026 deve essere usato dai sostituti d'imposta per comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche (CU) e deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2026 (che quest'anno slitta al 2 novembre).

L'invio del modello 770, unitamente alla trasmissione delle CU, consente ai sostituti d'imposta di adempiere all'obbligo dichiarativo a loro carico.

MODELLO 770/2026 PER L'ANNO 2025 - NOVITÀ E TERMINI DI INVIO**PREMESSA**

Il **modello 770/2026** deve essere utilizzato dai **sostituti d'imposta**, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate:

- ◆ i **dati fiscali** relativi alle **ritenute operate** nell'**anno 2025**;
- ◆ i relativi **versamenti**;
- ◆ le **eventuali compensazioni** effettuate;
- ◆ il **riepilogo dei crediti**;
- ◆ gli **altri dati contributivi** ed **assicurativi** richiesti.

La **presentazione** del **modello** deve avvenire **entro il 31.10.2026** (che cadendo di sabato quest'anno slitta al 2 novembre) ed è possibile a **condizione** che il **sostituto** abbia trasmesso la **CU** e, se richiesto, la **Certificazione degli utili** (modello CUPE) nei termini previsti.

In particolare, il modello viene utilizzato per comunicare, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, le **ritenute operate** su:

- ◆ redditi di **lavoro dipendente** e **assimilati**;
- ◆ redditi di **lavoro autonomo**, **provvigioni** e redditi **diversi**;
- ◆ **dividendi**, **proventi** e **redditi di capitale**, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a **bonifici** disposti per il **recupero del patrimonio edilizio** e per **interventi di risparmio energetico**¹;
- ◆ **locazioni brevi** inserite all'interno della Certificazione Unica (CU)²;

¹ art. 25 del D.L. 78/2010.

² art. 4 del D.L. 50/2017.

	◆ somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi³; ◆ somme liquidate a titolo di indennità di esproprio; ◆ somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.
SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE IL MODELLO 770	Sono tenuti a presentare il modello 770/2026 i soggetti che nel 2025 abbiano corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che abbiano corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi del D.P.R. 600/1973⁴ e del D.P.R. 42/1988⁵. Tali soggetti sono: ◆ le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato, così come gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato; ◆ gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato; ◆ le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali⁶ e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti; ◆ le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;

³ art. 21, comma 15 della Legge 449/1997.

⁴ ex artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29.

⁵ art. 33, comma 4.

⁶ istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della Legge 142/1990.

- ◆ i **Trust**;
- ◆ i **condomini**;
- ◆ le **società di persone** (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) **residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ le **società di armamento residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ le **società di fatto o irregolari residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ le **società** o le **associazioni senza personalità giuridica** costituite fra persone fisiche per l'**esercizio** in forma associata di **arti e professioni residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ le **aziende coniugali**, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- ◆ i gruppi europei d'interesse economico (**GEIE**);
- ◆ le **persone fisiche** che esercitano **imprese commerciali** o imprese **agricole**;
- ◆ le **persone fisiche** che esercitano **arti e professioni**;
- ◆ le **amministrazioni dello Stato**, comprese quelle con **ordinamento autonomo**, le quali operano le ritenute⁷;
- ◆ i **curatori fallimentari**, i **commissari liquidatori**, gli **eredi** che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta estinto.

Si ricorda che sono **in ogni caso tenuti** alla **presentazione** del modello **770/2026** i seguenti **soggetti** i quali:

- ◆ hanno applicato nel 2025 l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari⁸;
- ◆ hanno applicato nel 2025 l'imposta sostitutiva sui dividendi⁹;
- ◆ hanno applicato nel 2025 l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs 461/1997 nonché all'art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e d) del Tuir;
- ◆ sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs 461/1997;
- ◆ sono tenuti all'obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2025;

⁷ ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 600/1973.

⁸ di cui al D.Lgs 239/1996.

⁹ ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973.

	◆ sono rappresentanti fiscali di soggetti non residenti.				
NOVITÀ DEL MODELLO	Nel modello 770, è stato inserito: ◆ nei quadri ST e SV, l'aggiornamento del campo note, per tenere conto dei versamenti sospesi a seguito dei fenomeni bradisismici nell'area dei Campi Flegrei; ◆ nel quadro ST, l'accoglimento dei nuovi codici tributo introdotti per l'imposta sostitutiva prevista sui compensi per lavoro straordinario effettuati dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN, oltre che per il recupero della somma integrativa; ◆ nel quadro SX, un nuovo rigo (il rigo SX50) dedicato alla gestione del credito relativo alla "somma che non concorre alla formazione del reddito" riconosciuta dal sostituto d'imposta.				
INVIO DEL MODELLO	La sezione "Redazione della dichiarazione" del modello 770/2026 è volta a contenere le informazioni attinenti alla scelta operata in relazione alla predisposizione e all'invio dei dati che non presenta modifiche rispetto agli anni scorsi. Dal punto di vista della struttura, la sezione si compone di due parti: ◆ quadri compilati e ritenute operate, che deve essere utilizzata per indicare i prospetti che compongono la dichiarazione, barrando la relativa casella; ◆ gestione separata, da compilare se il sostituto intende trasmettere separatamente i flussi riferiti al Mod. 770/2026. Nella sezione è inoltre presente il campo "Tipologia invio", da compilare obbligatoriamente al fine di indicare la tipologia di invio che viene effettuata. In particolare, nel campo "Tipologia invio" va indicato uno dei codici indicati nella tabella seguente. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CODICE E MODALITÀ DI INVIO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitale, locazione breve e diversi)</td></tr> </tbody> </table>	CODICE E MODALITÀ DI INVIO		1	nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitale, locazione breve e diversi)
CODICE E MODALITÀ DI INVIO					
1	nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitale, locazione breve e diversi)				

2

nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitale, locazione breve e diversi)

Nella sottosezione “*Quadri compilati*” e ritenute operate è presente la nuova casella “**Incaricato in gestione separata**”, da barrare a cura dell'intermediario incaricato.

La casella va barrata a cura dell'intermediario:

- ♦ sia nell'ipotesi in cui il sostituto abbia aderito alla gestione separata, inviando lui una parte dei dati e si sia contestualmente avvalso dell'ausilio dell'intermediario per la trasmissione dell'altra parte dei dati (situazione “mista”);
- ♦ sia nell'ipotesi in cui il sostituto abbia aderito alla gestione separata, affidando a degli intermediari la trasmissione dei dati della dichiarazione (situazione con solo invio dei dati da parte di intermediari).

Nella sottosezione “**Gestione separata**” è presente la casella “**Sostituto**” da barrare a cura del sostituto qualora lo stesso decida di effettuare invii separati provvedendovi integralmente, ovvero dall'intermediario qualora il sostituto decida di effettuare invii separati provvedendovi parzialmente lasciando ad un intermediario l'onere di inviare la restante parte dei dati.

BANDO BREVETTI+ 2026 - DOMANDE DAL 25.11

La misura Brevetti+ ha il fine di favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l'accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con il decreto direttoriale 28 settembre 2026, pubblicato sul sito ministeriale l'8 ottobre 2026, ha emanato il bando Brevetti+ per l'annualità 2026, stabilendo i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione.

Di seguito, analizziamo i beneficiari della misura e le modalità con cui è possibile presentare la domanda.

BANDO BREVETTI+ 2026 - DOMANDE DAL 25.11	
PREMESSA	In merito alla misura Brevetti+ 2026, disciplinata dal decreto direttoriale MIMIT del 28 settembre 2026, è prevista la concessione di un'agevolazione a fondo perduto, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, del valore massimo di euro 140.000,00. Tale agevolazione non può essere superiore all'80% dei costi ammissibili. La predetta percentuale di agevolazione può raggiungere ♦ l'85% dei costi ammissibili nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere. ♦ Il 100% dei costi ammissibili per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultavano contitolari: - con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS) - della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato, ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei suddetti enti pubblici, già trascritta all'UIBM, senza vincoli di estensione territoriali. La dotazione finanziaria, riferita all'annualità 2026 e stanziata per l'attuazione dell'intervento, è pari a 20 milioni di euro. Una quota pari al 5% delle risorse finanziarie disponibili è riservata alle imprese che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso del rating di legalità.

	Qualora tale riserva non venga utilizzata entro 30 giorni dall'apertura dello sportello, le relative disponibilità rientreranno nella dotazione complessiva dell'intervento.										
BENEFICIARI	Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI¹⁰, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONDIZIONI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td><td>siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2025 ovvero siano titolari di una licenza esclusiva trascritta all'UIBM¹¹ di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2024. In entrambi i casi, i brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda</td></tr> <tr> <td>b</td><td>siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2024 con un rapporto di ricerca con esito "non negativo"</td></tr> <tr> <td>c</td><td>siano titolari di un brevetto concesso dall'EPO e convalidato in Italia successivamente al 1° gennaio 2025 oppure titolari di un brevetto concesso dall'EPO con effetto UNITARIO a partire dal 1° gennaio 2025</td></tr> <tr> <td>d</td><td>siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata</td></tr> </tbody> </table>	CONDIZIONI		a	siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2025 ovvero siano titolari di una licenza esclusiva trascritta all'UIBM ¹¹ di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2024. In entrambi i casi, i brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda	b	siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2024 con un rapporto di ricerca con esito "non negativo"	c	siano titolari di un brevetto concesso dall'EPO e convalidato in Italia successivamente al 1° gennaio 2025 oppure titolari di un brevetto concesso dall'EPO con effetto UNITARIO a partire dal 1° gennaio 2025	d	siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata
CONDIZIONI											
a	siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2025 ovvero siano titolari di una licenza esclusiva trascritta all'UIBM ¹¹ di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2024. In entrambi i casi, i brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda										
b	siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2024 con un rapporto di ricerca con esito "non negativo"										
c	siano titolari di un brevetto concesso dall'EPO e convalidato in Italia successivamente al 1° gennaio 2025 oppure titolari di un brevetto concesso dall'EPO con effetto UNITARIO a partire dal 1° gennaio 2025										
d	siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata										

¹⁰ le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese in possesso dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni

¹¹ Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del made in Italy

successivamente al 1° gennaio 2024, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, purché la domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni “Brevetti+” nell’ambito dei precedenti bandi

Le imprese che **soddisfino una delle condizioni di cui sopra sono ammissibili** alle agevolazioni se, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano **in possesso dei seguenti requisiti**:

- a) sono **iscritte nel Registro delle imprese**;
- b) si trovano nel **pieno e libero esercizio dei propri diritti civili**, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali
- c) sono in regola con gli obblighi assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, ai sensi dell’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39



Per espressa previsione, non possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese:

- a) escluse dagli aiuti de minimis, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento UE n. 2023/2831;
- b) aventi procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.

SPESE AMMISSIBILI

Il contributo è finalizzato all’acquisto di **servizi specialistici** correlati e strettamente connessi alla **valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione** nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.

Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi – esclusa IVA – distinti per Macroarea:

A PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE (INCLUSO PROOF OF CONCEPT)	studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, layout prodotto);
	progettazione produttiva;
	studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo, anche in un'ottica di incremento del valore del TRL
	progettazione e realizzazione firmware esclusivamente per le macchine a controllo numerico finalizzate al ciclo produttivo
	analisi e definizione dell'architettura software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto, con esclusione della realizzazione del codice stesso
	test di produzione
	certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda
	servizi di studio, progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione erogati da Università, IRCCS ed enti pubblici di ricerca.
B. ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	organizzazione dei processi produttivi
	analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali
	definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi
C.	predisposizione accordi di segretezza

**TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO**

predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto

contratto di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);

Ai fini dell'ammissibilità del progetto di valorizzazione:

AMMISSIBILITA' DEL PROGETTO	
a	progetto non può basarsi su un'unica tipologia di servizio
b	nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A
c	Le spese richieste per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 20% del totale del piano richiesto.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese,

- ♦ i relativi pagamenti devono essere **regolati esclusivamente con bonifico bancario**



- ♦ nella causale di pagamento devono essere presenti gli **estremi della fattura oggetto di rendicontazione**.
- ♦ Tutte le fatture devono riportare l'identificativo del CUP comunicato in sede di domanda, pena la non ammissibilità delle stesse.

Non possono essere ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese comunicate in sede di domanda siano state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda di ammissione.



L'impresa beneficiaria e i fornitori di servizi per i quali è richiesta l'agevolazione non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.

Per espressa previsione, non sono ammissibili i servizi specialistici erogati da:

NON AMMISSIBILI SERVIZI EROGATI DA	
a	amministratori, soci e dipendenti dell'impresa beneficiaria o dai loro prossimi congiunti
b	società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa proponente o i loro prossimi congiunti
c	società in cui i soci della proponente abbiano partecipazioni societarie a qualsiasi livello oppure ricoprano ruoli di rappresentanza/amministrazione
d	liberi professionisti che, in virtù di specifici accordi di collaborazione, svolgano ruoli gestionali/amministrativi nella società proponente
e	contitolari del brevetto
f	persone fisiche sprovviste di partita IVA
g	soggetto cedente la licenza d'uso del brevetto, oggetto della valorizzazione.

**QUANDO
PRESENTARE LA
DOMANDA**

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una **procedura valutativa con procedimento a sportello**.

**PRESENTAZIONE
DOMANDE**



Dalle ore 12.00 del giorno 25 novembre 2026 fino alle **ore 18.00 dello stesso giorno**

(nonché, in caso di disponibilità finanziarie, **dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi** fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili)

Le domande di agevolazione devono essere compilate **esclusivamente** tramite la **procedura informatica**, secondo le modalità e gli schemi pubblicati [nell'apposita sezione del sito di Invitalia](#), e possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 25 novembre 2026 e fino alle ore 18:00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili

All'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, **all'impresa richiedente sarà rilasciato dalla piattaforma il CUP¹²**, che dovrà essere **riportato su ciascun giustificativo** di spesa connesso al programma di investimento agevolato.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie.

Ciascun proponente può presentare una sola domanda di agevolazione

La domanda di agevolazione deve essere **relativa ad un brevetto che non sia già stato oggetto di agevolazione**.

La richiesta on line di accesso alle agevolazioni è corredata dalle seguenti sezioni:

SEZIONI DOMANDA ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI	
a	liberatoria privacy in attuazione del GDPR e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni
b	sezione anagrafica
c	presentazione dell'impresa
d	descrizione dell'oggetto di brevetto con indicazione dello stato nell'iter brevettuale

¹² il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico e che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici

e	obiettivi di valorizzazione economica dell'idea brevettuale
f	piano dei servizi specialistici richiesti
g	risultati attesi

Alla documentazione devono essere altresì allegati:

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE	
	dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti: ◆ i requisiti di ammissibilità, ◆ il requisito di PMI, ◆ gli aiuti già ricevuti in regime de minimis, ◆ la regolarità contributiva, ◆ l'assenza di partecipazioni societarie tra impresa e fornitori, ◆ di non aver ottenuto altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato aventi ad oggetto le stesse spese oggetto del presente decreto e le informazioni iscritte nei casellari giudiziari, ◆ di non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche
	dichiarazione sostitutiva concernente l'assolvimento dell'obbligo di stipula di un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni aziendali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
	documentazione attestante lo stato di avanzamento del percorso di brevettazione o la eventuale titolarità/contitolarità del brevetto
	documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle tasse relative al mantenimento in vita, ove dovute
	preventivi di spesa con descrizione dettagliata delle attività previste e del relativo impegno espresso in giornate/uomo, redatti dai fornitori
	business plan previsionale relativo agli sviluppi della valorizzazione del brevetto

	g eventuale certificazione che attesti la parità di genere¹³ Tutta la documentazione prodotta deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della società proponente.  Le domande presentate con modalità non conformi a quelle indicate e/o non sottoscritte digitalmente non saranno oggetto di valutazione con conseguente decadenza automatica della richiesta di accesso alle agevolazioni.												
REVOCA	Le agevolazioni possono essere revocate: <table> <tr> <td>a)</td><td>nel caso di rinuncia del beneficiario</td></tr> <tr> <td>b)</td><td>nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti</td></tr> <tr> <td>c)</td><td>qualora il beneficiario non abbia rispettato il divieto di cumulo</td></tr> <tr> <td>d)</td><td>qualora il beneficiario sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del piano dei servizi ammesso alle agevolazioni</td></tr> <tr> <td>e)</td><td>qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente decreto, nell'atto di concessione del contributo, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente</td></tr> <tr> <td>f)</td><td>qualora il beneficiario non realizzi il piano dei servizi ammesso alle agevolazioni entro il termine previsto nell'atto di concessione, salvo che il Soggetto Gestore non riscontri che le spese effettivamente sostenute configurino un programma organico e funzionale rispetto alle finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria</td></tr> </table>	a)	nel caso di rinuncia del beneficiario	b)	nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti	c)	qualora il beneficiario non abbia rispettato il divieto di cumulo	d)	qualora il beneficiario sia posto in liquidazione , sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del piano dei servizi ammesso alle agevolazioni	e)	qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente decreto, nell'atto di concessione del contributo, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente	f)	qualora il beneficiario non realizzi il piano dei servizi ammesso alle agevolazioni entro il termine previsto nell'atto di concessione, salvo che il Soggetto Gestore non riscontri che le spese effettivamente sostenute configurino un programma organico e funzionale rispetto alle finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria
a)	nel caso di rinuncia del beneficiario												
b)	nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti												
c)	qualora il beneficiario non abbia rispettato il divieto di cumulo												
d)	qualora il beneficiario sia posto in liquidazione , sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del piano dei servizi ammesso alle agevolazioni												
e)	qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente decreto, nell'atto di concessione del contributo, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente												
f)	qualora il beneficiario non realizzi il piano dei servizi ammesso alle agevolazioni entro il termine previsto nell'atto di concessione, salvo che il Soggetto Gestore non riscontri che le spese effettivamente sostenute configurino un programma organico e funzionale rispetto alle finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria												

¹³ di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e all'articolo 5, comma 3, della legge n. 5 novembre 2021, n. 162

	g)	qualora il beneficiario non proceda con l'invio della richiesta di erogazione del saldo nel termine indicato. La richiesta di erogazione del saldo deve essere presentata entro 45 giorni dalla conclusione del piano dei servizi.
	h)	qualora siano intervenute, nel corso dello svolgimento delle attività successive all'atto di concessione e fino alla conclusione dell'iter agevolativo, provvedimenti di rifiuto del riconoscimento del brevetto
	i)	qualora il beneficiario conceda in licenza il brevetto oggetto della domanda di agevolazione prima della conclusione del piano dei servizi

Giuseppe Iannibelli